

# **TI\_GERICHTE 72.2014.109 vom 1. Februar 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-02-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2014.109](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2014.109)

FR: TI\_GERICHTE 72.2014.109 du 1 février 2016

IT: TI\_GERICHTE 72.2014.109 del 1 febbraio 2016

## **Regeste**

Autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, per avere circolato ad una velocità oltre i limiti, effettuato una negligente e pericolosa manovra di sorpasso, nonché sorpassato un veicolo nonostante il divieto. Colpevole inoltre di avere acquistato un anello rubato

## **Erwägungen**

### **E. 27**

Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP, per l'accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297). Ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10 maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d'innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell'onere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).

### **E. 28**

In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 20 marzo 2007; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). L'indizio per consolidata dottrina e giurisprudenza è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d'insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi richiami, p. 277;

CARP 17.2014.103+122 dell'8 ottobre 2014 in re D.D.). In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può dunque emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi – che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l'esistenza dei fatti ritenuti nell'atto d'accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 ed in 6P.37.2003 del 7 maggio 2003; CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011; 17.2011.1 del'8 aprile 2011; 17.2010.69 del'8 aprile 2011; CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010). V) Imputazione di ripetute gravi infrazioni alle norme della circolazione i) Fatti a) Fatti del 1. settembre 2013

### **E. 29**

L'atto d'accusa 262/2014 del 5 settembre 2014, al punto 1.1, imputa a IM 1 il reato di grave infrazione alle norme della circolazione per avere, il 1. settembre 2013, sul tratto stradale fra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, circolando con la vettura Seat targata TI \_\_\_\_\_ ad una velocità superiore ai limiti consentiti, effettuato dapprima una negligente e pericolosa manovra di sorpasso di antistanti veicoli, indi, in prossimità di una curva per lui piegante a destra con scarsa visuale, effettuato il sorpasso di un'antistante veicolo, in spregio al vigente divieto di sorpasso. In occasione del primo interrogatorio di Polizia, IM 1 ha riconosciuto di avere effettuato dei sorpassi, così come ha pure ammesso di avere circolato, in piena coscienza, ad una velocità superiore ai limiti consentiti, affermando tuttavia di non saper dire a che velocità circolava (VI PG 01.09.2013, p. 2 e 3, allegato rapporto di constatazione, AI 1, Inc. 2013.8330 e 2014.3928). L'imputato al proposito ha dichiarato: " Nei pressi di \_\_\_\_\_ direzione di \_\_\_\_\_ ho effettuato dei sorpassi di veicoli che mi precedevano visto che avevo fretta e loro andavano piano. Ho proseguito sulla strada Cantonale fino a \_\_\_\_\_ ad una velocità non consona al limite vigente sia nell'abitato che fuori abitato. Nei pressi di \_\_\_\_\_ prima della stazione dove vi è il limite di 50 Km/h ho effettuato un sorpasso di 4 veicoli. La mia velocità raggiunta non la so dire in quanto non ho guardato il contachilometri, ma so che non ero nei limiti concessi." (VI PG 01.09.2013, p. 2, allegato rapporto di constatazione, AI 1, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).

### **E. 30**

Il 27 agosto 2014, dinanzi al PP, IM 1 ha dichiarato di ammettere in sostanza i fatti imputatigli, negando però di avere circolato in maniera tale da costituire un pericolo per la circolazione: " Per quanto riguarda i fatti riportati sul decreto d'accusa, in sostanza li ammetto, come ho già fatto davanti alla Polizia ma osservo quanto segue. Sulla velocità ammetto che andavo sopra i limiti ma sicuramente non tale da costituire un grave pericolo per la circolazione." (VI PP 27.08.2014, p. 2, AI 16, Inc. 2013.8330 e 2014.3928). Per quanto attiene ai sorpassi, l'imputato ha dapprima tentato di ritrattare in parte le sue precedenti dichiarazioni, affermando che: " Sui sorpassi, non riesco a capire dove siano avvenuti e contesto così come sono stati descritti dalla Polizia il cui rapporto mi è stato appena letto dal PP. (...) non ricordo se ho sorpassato quattro veicoli." (VI PP 27.08.2014, p. 2, AI 16, Inc. 2013.8330 e 2014.3928). Dopo avere avuto la possibilità di conferire con il suo difensore e avere preso atto delle dichiarazioni rilasciate in Polizia, l'imputato è però tornato sui suoi passi, affermando che: " A questo momento confermo anche che in sostanza i fatti sono avvenuti così come descritti, ma poi spiegherò il motivo di questo mio comportamento per via di miei problemi personali." (VI PP 27.08.2014, p. 2, AI 16, Inc. 2013.8330 e 2014.3928). L'imputato ha tuttavia continuato a sostenere di non avere messo

gravemente in pericolo la sicurezza della circolazione: " Voglio comunque aggiungere che io non ho avuto l'impressione di aver messo così gravemente in pericolo la sicurezza della circolazione, in particolare per quanto concerne i sorpassi imputatimi." (VI PP 27.08.2014, p. 2, AI 16, Inc. 2013.8330 e 2014.3928). Tale circostanza è stata ribadita pure in occasione del pubblico dibattimento, quando, invitato ad esprimersi sui fatti di cui al punto 1.1 dell'atto d'accusa, ha affermato: " Sì, li riconosco. Ammetto di avere circolato al di sopra della velocità consentita ed ammetto pure i sorpassi, ma a mio avviso questo comportamento non era tale da mettere in pericolo la sicurezza di altre persone." (VI DIB 27.03.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale). Alla contestazione del PP che vi era la linea che demarcava il divieto di sorpasso e quindi eseguendo tale manovra in quel punto avrebbe corso il rischio di uno scontro frontale con i veicoli provenienti nell'altro senso di marcia, posto anche che vi erano delle curve, l'imputato ha risposto: " Non contesto la presenza delle linee di divieto di sorpasso, ma ribadisco che non ho messo in pericolo la sicurezza di altre persone." (VI DIB 27.03.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

### **E. 31**

Riguardo al motivo per cui avrebbe effettuato le citate manovre di sorpasso, IM 1 ha dichiarato di non ricordarlo, affermando comunque che probabilmente aveva semplicemente fretta (VI DIB 27.03.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale). b) Fatti del 30 dicembre 2013

### **E. 32**

Al punto 1.2, l'atto d'accusa 262/2014 del 5 settembre 2014 imputa a IM 1 il reato di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, per avere, il 30 dicembre 2013, sull'autostrada A2 in territorio \_\_\_\_\_, circolato con il veicolo Mercedes targato TI \_\_\_\_\_ alla velocità di 161 Km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h. Come sopra indicato, dal rapporto di segnalazione del 15 aprile 2014, si evince che durante il mese di marzo 2014, l'amministratore della \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ – società proprietaria del veicolo mediante il quale è stata commessa l'infrazione – di cui tuttavia nel rapporto non figura il nominativo, avrebbe contattato telefonicamente il Reparto del Traffico della Polizia Cantonale, comunicando che l'automobile in questione in quel periodo era affidata a IM 1 (rapporto di segnalazione, AI 11, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).

### **E. 33**

Assunto a verbale dal PP il 27 agosto 2014, l'imputato ha affermato: " (...) non confermo e non smentisco che possa essere stato io alla guida. (...) Per quanto riguarda la velocità rilevata dal radar, io non ho nulla da dire e ne prendo atto." (VI PP 27.08.2014, p. 3, AI 16, Inc. 2013.8330 e 2014.3928). Alla domanda a sapere per quale motivo non avesse mai dato seguito alle citazioni in Polizia per la verbalizzazione, IM 1 ha risposto: " (...) l'auto è intestata alla società summenzionata e prendo atto che l'amministratore della stessa ha indicato alla Polizia che era in mano mia e in mio esclusivo uso. L'amministratore che ha contattato la Polizia io so chi sia ma non conosco le sue generalità. L'auto mi è stata affidata in uso da una persona di cui mi avvalgo della facoltà di non indicarne le generalità." (VI PP 27.08.2014, p. 3, AI 16, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).

### **E. 34**

In occasione del pubblico dibattimento, alla domanda a sapere se riconoscesse i fatti di cui al punto 1.2 dell'atto d'accusa 262/2014 del 5 settembre 2014, l'imputato ha risposto: " Non

posso escluderlo ma neppure confermarlo al 100%. Si tratta di un veicolo utilizzato anche da terzi e ritenuto l'orario in cui l'infrazione è avvenuta non so se sono io perché solitamente a quell'ora lavoro." (VI DIB 27.03.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale). IM 1 ha peraltro affermato che la persona ritratta sulla fotografia del radar "potrebbe assomigliare a diverse persone che lavorano per la \_\_\_\_\_, quali l'incastonatore \_\_\_\_\_, di cui non ricordo il cognome, lo stesso \_\_\_\_\_, l'orafo di cui non conosco né nome né cognome e anche altri conoscenti del signor \_\_\_\_\_ di cui io non so dire il nome." (VI DIB 27.03.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale). Interrogato a sapere chi fosse la persona che gli affidava il veicolo, IM 1 ha risposto che era "il signor \_\_\_\_\_" (VI DIB 27.03.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale). Tramite l'Estratto del Registro di commercio della \_\_\_\_\_ è stato possibile risalire al nominativo di \_\_\_\_\_, amministratore della società, ora in liquidazione, al momento in cui è stata commessa l'infrazione di cui al punto 1.2 dell'atto d'accusa 262/2014 del 5 settembre 2014 (doc. dib. 4). Da una verifica svolta dalla Corte, \_\_\_\_\_ risulta aver lasciato la Svizzera per il Brasile, sicché non è stato possibile assumerlo a verbale. ii) In diritto

### **E. 35**

Ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. L'art. 90 cpv. 2 LCStr descrive una forma qualificata d'infrazione alle norme della circolazione stradale che presuppone, per la sua realizzazione, due elementi oggettivi costitutivi e cumulativi: il primo consistente nella violazione oggettivamente grave di una regola fondamentale della circolazione, il secondo consistente nella creazione di un serio pericolo per gli altri utenti della strada (Jeanneret, *Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR)*, Berna 2007, ad art. 90, n. 19 e seg., pag. 43 e seg.). Dal profilo soggettivo, la fattispecie di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr è realizzata quando l'autore ha adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso d'infrazione commessa per negligenza, ha assunto un comportamento palesemente negligente (STF 1C\_144/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 3.3; STF 1C\_222/2008 del 18 novembre 2008, consid. 2.3; STF 6B\_718/2007 dell'8 gennaio 2008, consid. 3.3; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; DTF 126 II 206 consid. 1a; Jeanneret, *op. cit.*, ad art. 90, n. 37, pag. 50). Quanto più è grave la violazione delle norme della circolazione sotto il profilo oggettivo, tanto più fondata sarà la conclusione che l'agente ha agito senza riguardi, salvo particolari indizi contrari al proposito (STF 6B\_742/2011 del 1° marzo 2012, consid. 3.3; STF 6B\_786/2011 del 5 luglio 2012, consid. 2.1; Jeanneret, *Les dispositions pénales de la LCR*, ad art. 90, n. 43, pag. 52). Secondo la giurisprudenza, sorpassi effettuati in punti con scarsa visibilità, costituiscono una grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr (SJZ 64 1968 59; SJZ 64 1968 59).

### **E. 36**

Per quanto attiene al punto 1.1 dell'atto d'accusa 262/2014 del 5 settembre 2014, emerge dagli atti – segnatamente dalla visione della videoregistrazione effettuata dalla Polizia – che l'imputato ha effettuato due sorpassi in punti con scarsa visibilità, il primo in prossimità di un dosso e il secondo all'altezza di una curva piegante verso destra. Tale conclusione appare evidente, in ambedue i casi, osservando il punto in cui l'imputato inizia le manovre di sorpasso utilizzando riferimenti presenti sul tratto stradale e ponendo quindi

l'inquadratura del veicolo della Polizia in quel medesimo punto.

### **E. 37**

Per quanto attiene al sorpasso in prossimità del dosso si constata così che nel momento in cui IM 1 ha iniziato il sorpasso del veicolo che lo precedeva, la visuale sulla carreggiata di contromano era ostacolata dal dosso stesso. In particolare, si confronti il fotogramma 0078555F26 delle 16:14:31, dove l'imputato ha già iniziato la manovra di sorpasso, si trova all'altezza della linea tratteggiata che segnala l'imbocco di una stradina privata a destra, prima del secondo lampione, ovvero quello ubicato poco dopo dette linee tratteggiate, con il fotogramma delle 16:14:33, 0078615F26. Si constata così che l'imputato non aveva alcuna visibilità sul traffico circolante sulla corsia di contromano. Si dirà al proposito che neppure in seguito, per svariati secondi dopo l'inizio del sorpasso, la visibilità appare data: la strada piega infatti verso destra e solo al fotogramma 0078922F26 delle 16:14:46, ovvero oltre 13 secondi dopo l'inizio della manovra di sorpasso dell'imputato la visuale appare data in modo da permettere un sorpasso sicuro.

### **E. 38**

Relativamente al sorpasso avvenuto presso il cantiere Alpransit, risulta ben visibile al fotogramma 0085147F26 delle 16:18:55 il cartello indicante la zona di cantiere, il divieto di sorpasso ed il limite di 60 Km/h. Si noterà che l'imputato risultava circolare in quel frangente a 79 Km/h. La manovra di sorpasso inizia subito dopo aver incrociato il veicolo proveniente in senso opposto: al fotogramma 0085421F26 delle 16:19:06 l'automobile condotta da IM 1 ha già, seppur di poco, oltrepassato la linea mediana della carreggiata. Il punto in cui inizia il sorpasso si situa tra i due paletti bianchi e neri delimitanti il campo stradale a destra e può essere individuato osservando la linea tratteggiata. Indicativamente, al momento dell'inizio della manovra rimproverata all'imputato, la sua visuale era quella di cui al fotogramma 0085489F26 delle 16:19:08. Da tale prospettiva, la visuale sul tratto di strada dopo la curva piegante verso destra è totalmente ostacolata dal terrapieno della ferrovia presente sul lato destro della strada. Addirittura, solo 4 secondi dopo (fotogramma 0085572F26 delle 16:19:12), il tratto stradale dopo la curva risulta visibile. Durante la manovra di sorpasso l'imputato ha peraltro raggiunto la soglia dei 100 Km/h, ciò che gli ha imposto di frenare (fotogramma 0085522F26 delle 16:19:10) per rientrare davanti all'automobile che aveva superato così da poi poter affrontare la curva. A rendere particolarmente azzardata la manovra, concorre il fatto che il tratto stradale era interessato dal cantiere Alpransit, circostanza che imponeva particolare prudenza (del resto ben richiamata dal cartello giallo fosforescente e dal segnale di pericolo), ritenuto che risultava oltremodo possibile trovare sulla carreggiata mezzi pesanti, veicoli da cantiere e/o operai. Pare finanche superfluo rilevare che l'argomentazione della difesa, secondo cui tale limite non è ora più vigente, è del tutto irrilevante. È del resto peculiarità dei cantieri quella di non essere permanenti.

### **E. 39**

Sebbene – correttamente – all'imputato non è stata ascritta la violazione dei limiti di velocità, rimane un elemento oggettivamente riscontrabile dalla visione del filmato agli atti che le manovre effettuate dall'imputato sono intervenute a velocità sostenuta, oltre i limiti vigenti e non sussistevano circostanze particolari che potessero giustificarle (per esempio in ragione della velocità estremamente ridotta del veicolo che lo precedeva). A mente della Corte, si è trattato a tutti gli effetti di manovre azzardate e temerarie che rasentano i casi

sanzionati dalle nuove norme Via Sicura. Con il suo agire l'imputato ha creato un serio e concreto pericolo per la circolazione stradale, configurando così gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr. L'imputazione di cui al punto 1.1 del decreto d'accusa 262/2014 del 5 settembre 2014 è quindi stata confermata.

#### **E. 40**

Relativamente al punto 1.2 del medesimo atto d'accusa, la Corte concorda con la difesa quando afferma che dall'immagine agli atti non è possibile stabilire con certezza che alla guida dell'autoveicolo vi fosse effettivamente IM 1. Al proposito, l'incarto allestito dalla Polizia è alquanto scarno e soprattutto difetta della testimonianza diretta dell'intestatario della vettura, limitandosi a riportare le di lui dichiarazioni telefoniche. Come già indicato, \_\_\_\_\_ risulta essere partito per il \_\_\_\_\_, ciò che ne ha reso impossibile la successiva assunzione a verbale. Considerato che la Corte, sulla scorta della fotografia, non è giunta al convincimento che la persona ritratta sia effettivamente IM 1, questi è stato prosciolto dall'imputazione di cui al punto 1.2 dell'atto d'accusa 262/2014 del 5 settembre 2014. VI) Imputazione di ricettazione iii) Fatti e loro valutazione

#### **E. 41**

Per la pubblica accusa IM 1 si è reso colpevole di ricettazione, per avere, il 12 agosto 2014, a \_\_\_\_\_, in veste di proprietario del negozio " \_\_\_\_\_", acquistato da \_\_\_\_\_ un anello antico da uomo a fascia larga, in oro giallo 18 carati con un diamante, del valore stimato in CHF 6'000.00, al prezzo di soli CHF 250.00, sapendo o dovendo comunque presumere dalle circostanze (e segnatamente dalla divergenza fra il valore commerciale dell'anello e il prezzo da lui corrisposto) che lo stesso era stato ottenuto da terzi mediante reato contro il patrimonio, l'anello in questione risultando essere stato rubato da \_\_\_\_\_ ai danni \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_, assunta a verbale il 22 agosto 2014 quale persona informata sui fatti (AP) nel procedimento penale aperto nei confronti di \_\_\_\_\_ a seguito della di lei autodenuncia, ha riferito: "(...) ho conosciuto la \_\_\_\_\_ circa tre o quattro anni fa in quanto abita nella stessa casa di Via \_\_\_\_\_. (...) Circa tre anni fa io ho avuto un infortunio dove ho rotto entrambe le braccia e da quel giorno ho chiesto a \_\_\_\_\_ se poteva aiutarmi a stendere la biancheria. Preciso che la pagavo CHF 10.-. In pratica \_\_\_\_\_ veniva a casa mia, comunque non è in possesso della chiave della porta, e prendeva i vestiti che avevo già preparato nella cesta. Dopo il lavaggio e l'asciugatura me li riportava in casa. Veniva ad aiutarmi circa una volta ogni tre settimane." (VI PG 22.08.2014, p. 2, allegato al rapporto d'inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014). Con specifico riferimento al furto dell'anello ha raccontato: " Per quanto riguarda l'anello in questione, cioè un anello in oro giallo con diamante, io lo depositavo sempre in cucina su un tavolino all'interno di un piatto da frutta. Nello stesso piatto mettevo anche un orologio ed un altro anello di proprietà di mia figlia ma questi non sono stati toccati. Il giorno martedì 12 agosto la mattina mi sono recata dal medico ed in quell'occasione indossavo i due anelli sopra descritti e l'orologio. Al mio ritorno verso le ore 11.30 \_\_\_\_\_ è passata a trovarmi chiedendomi cosa mi avesse detto il medico. Ci siamo spostate in salotto dove le rispondeva che dovevo fare una TAC. Dopo alcuni minuti \_\_\_\_\_ se né andata. Il giorno successivo, mercoledì 13, mi sono accorta che dal piatto in cucina mi era sparito l'anello d'oro. Ho rivoltato la cucina senza trovarlo, allora ho chiamato la signora \_\_\_\_\_, amica di \_\_\_\_\_, e gli chiedevo se \_\_\_\_\_ era una donna capace di effettuare un furto. Lei rispondeva di non sapere nulla ma che sarebbe andata in lavanderia a prendere \_\_\_\_\_ e l'avrebbe portata da me. Una volta arrivata nel mio appartamento,

io e \_\_\_\_\_, abbiamo chiesto a \_\_\_\_\_ cosa aveva fatto e la donna ha in un primo momento negato ogni addebito ma alcuni minuti dopo ha ammesso il furto dell'anello. A precisa domanda ha dichiarato che nel pomeriggio di martedì lo aveva portato da un \_\_\_\_\_, non so dire quale, e lo aveva venduto per CHF 200.-. Io gli chiedevo di andare a riprenderlo immediatamente altrimenti avrei provveduto a farmelo pagare e a denunciarla. Cosa che faccio seduta stante." (VI PG 22.08.2014, p. 2 e 3, allegato al rapporto d'inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014).

#### **E. 42**

Come si evince dalla stima del valore effettuata il 21 agosto 2014 dalla \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, documento prodotto da \_\_\_\_\_ al termine del verbale (allegato al rapporto d'inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014), l'anello sottratto da \_\_\_\_\_ ha un valore stimato di CHF 6'000.00.

#### **E. 43**

\_\_\_\_\_, sentita in qualità di imputata nel procedimento a suo carico il 27 agosto 2014, ha riferito quanto segue: " (...) ho conosciuto la signora \_\_\_\_\_ nel 2007-08 quando mi sono trasferita nel \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. Nel 2011 \_\_\_\_\_ ha avuto un lutto in famiglia e da allora la aiuto con delle commissioni, andavo a comprare il pane e a volte mi chiedeva di fargli il bucato. Preciso che io non sono mai entrata in possesso delle chiavi del suo appartamento ma era sempre lei ad aprirmi e a farmi entrare. Per quanto riguarda l'anello in questione sapevo benissimo che la signora lo appoggiava sempre su un mobile in cucina ed il giorno 12 agosto 2014 non so per quale motivo l'ho rubato. In pratica la mattina sono andata dalla \_\_\_\_\_ per chiedergli cosa avesse detto il medico, sapevo che aveva avuto una visita ed era tornata verso le ore 11.00. In quell'occasione però non ho rubato nulla. Poi, nel pomeriggio, mentre stavo incollando un concorso sulla cartolina postale, mi sono accorta che mi mancava la colla. Decidevo allora di recarmi nell'appartamento della \_\_\_\_\_ a chiedergliela. Lei mi apriva la porta ed una volta entrati ci siamo dirette verso il corridoio. \_\_\_\_\_, da un armadio, prendeva l'oggetto che gli avevo chiesto e nel mentre io mi spostavo in cucina dove gli sottraevo l'anello d'oro con diamante. Lo prendevo con la mano e lo tenevo nascosto, con l'altra prendevo la colla, la ringraziavo ed uscivo." (VI PG 27.08.2014, p. 2, allegato al rapporto d'inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014). \_\_\_\_\_ si sarebbe quindi recata presso il negozio " \_\_\_\_\_ " di IM 1 per mostrargli l'anello: " Lo stesso pomeriggio, verso le ore 16.00 circa, mi dirigevo al \_\_\_\_\_ che si trova \_\_\_\_\_ e mostravo alla persona presente l'oggetto appena rubato." (VI PG 27.08.2014, p. 3, allegato al rapporto d'inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014). L'imputato le avrebbe offerto dapprima CHF 300.00 ed in seguito CHF 250.00 per l'anello: " Lui lo ha analizzato e mi diceva che poteva darmi CHF 300.-, però, dopo attenta visione, rettificava il prezzo a CHF 250.-, in quanto a suo dire il diamante era rovinato o scheggiato, non ricordo esattamente. Da parte mia, visto che ho problemi finanziari, ho accettato il denaro. L'uomo non mi ha rilasciato alcuna ricevuta e comunque neanche io gliel'ho chiesta. Ho lasciato il luogo e mi sono diretta al domicilio." (VI PG 27.08.2014, p. 3, allegato al rapporto d'inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014). Due giorni dopo \_\_\_\_\_ si sarebbe però accorta del furto: " Il giorno giovedì 14 agosto \_\_\_\_\_ si è accorta della mancanza dell'anello ed ha chiamato telefonicamente la mia amica di nome \_\_\_\_\_. Preciso che io ero da lei a mangiare. La stessa è salita dalla \_\_\_\_\_ e dopo circa 10 minuti è tornata chiedendomi se sapevo qualche cosa di un anello. In un primo momento ho negato ogni addebito e assieme a \_\_\_\_\_ siamo salite al quarto piano. Dopo una

discussione con \_\_\_\_\_ ammettevo il furto. Subito mi dichiaravo disposta a fare il possibile per recuperare la refurtiva dicendogli che l'avevo venduto ad un \_\_\_\_\_." (VI PG 27.08.2014, p. 3, allegato al rapporto d'inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014). Al fine di recuperare l'anello, \_\_\_\_\_ si sarebbe quindi messa in contatto con IM 1, il quale in un primo momento avrebbe affermato di non ricordarsi di lei: " Mi mettevo subito all'opera e venerdì contattavo una mia amica che abita \_\_\_\_\_ chiedendogli se avesse il numero di telefono del ragazzo che lavora al \_\_\_\_\_. La stessa mi diceva che l'uomo si chiama IM 1 e visto che era festa avrebbe lasciato un bigliettino sulla porta dell'ufficio. IM 1 mi ha poi chiamata, con l'utenza telefonica \_\_\_\_\_, lo stesso venerdì alle ore 15:48 dove la conversazione è durata 3 minuti e 39, poi io l'ho richiamato alle ore 16:44 – 16:45 dove non ho avuto risposta e alle 17:40 mi ha richiamato dove la conversazione è durata 45 secondi. Durante le conversazioni gli dicevo che rivolevo l'anello ma lui rispondeva che non si ricordava di me. Ma poi si è tradito in quanto io gli dicevo che mi aveva dato CHF 200.- e lui mi ha corretto dicendo che mi aveva consegnato CHF 250.-." (VI PG 27.08.2014, p. 3, allegato al rapporto d'inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014). \_\_\_\_\_ e IM 1 si sarebbero quindi incontrati il giorno successivo e in questa occasione l'imputato le avrebbe comunicato che l'anello era già stato fuso: " Durante l'ultima telefonata ci siamo accordati che sarei passata da lui la mattina del giorno dopo. Cosa che ho prontamente fatto ma una volta entrata in ufficio mi informava che l'anello non c'era più e lo aveva già fuso. Per questo motivo decidevo di recarmi in Polizia per effettuare un'autodenuncia." (VI PG 27.08.2014, p. 3, allegato al rapporto d'inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014). \_\_\_\_\_ ha peraltro affermato che l'imputato non le avrebbe chiesto da dove provenisse l'anello, consegnandole CHF 250.00 senza rilasciare una ricevuta (VI PG 27.08.2014, p. 3 e 4, allegato al rapporto d'inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014).

#### **E. 44**

Assunto a verbale di Polizia il 5 settembre 2014, \_\_\_\_\_ IM 1 ha negato ogni addebito. Questa la sua versione dei fatti: (...) non ricordo di preciso la data ma potrebbe essere effettivamente il 12 agosto dove una signora di cui non conosco il nome si è presentata all'interno del \_\_\_\_\_ di cui sono proprietario. Lo stesso si chiama \_\_\_\_\_ e si trova a \_\_\_\_\_. Si è presentata e mi ha mostrato un anello d'oro con una pietra bianca (zircone) ed altri anelli dello stesso tipo, cioè d'oro con pietre (di vetro/sintetiche), li ho guardati utilizzando le procedure standard. (...) È il controllo che si effettua con una lente di ingrandimento, le apparecchiature gemmologiche e l'utilizzo di acidi per controllare la caratura dell'oro. Una volta effettuati i miei controlli la ringraziavo per la fiducia ma rifiutavo l'acquisto dell'anello in quanto si trattava di pietre brutte e di scarsissimo valore. Non avrei mai potuto comprare quegli anelli anche per motivi estetici. La signora riprendeva le sue cose e lasciava il mio ufficio dirigendosi verso il casinò. Alcuni giorni dopo, cioè a ferragosto mentre ero chiuso per festa, ho trovato un bigliettino sulla mia porta e anche dalla proprietaria del Bar \_\_\_\_\_ che la signora mi stava cercando. Nel pomeriggio ho chiamato la signora e durante la telefonata mi diceva che aveva rubato degli anelli e che voleva riaverli. Io non capivo cosa intendeva in quanto non avevo comprato nulla da lei. La invitavo comunque a passare in negozio il sabato 16 agosto. Cosa che faceva ed arrivata da me mi spiegava la situazione ed io mi sono sentito preso in giro e la invitavo a presentarsi in Polizia ed autodenunciarsi. Lo stesso giorno si presentava l'agente interrogante presso il mio negozio chiedendo spiegazioni dell'accaduto. Io dicevo le stesse cose che ho detto adesso." (VI PG 05.09.2014, p. 2 e 3, allegato al rapporto d'inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014). Confrontato con le dichiarazioni di \_\_\_\_\_, l'imputato le ha

contestate, affermando che “sono frutto della sua fantasia / bugie di una ladra” (VI PG 05.09.2014, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014). L’imputato ha poi aggiunto: “ (...) se avessi acquistato l’anello lo avrei fatto soprattutto per la qualità della pietra e non per l’oro. L’avrei tenuto e non sicuramente fuso.” (VI PG 05.09.2014, p. 4, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014).

#### **E. 45**

IM 1 ha dichiarato di sentirsi offeso e danneggiato dal comportamento della donna, che ha quindi contro denunciato per i reati di denuncia mendace, calunnia, tentata estorsione e truffa (VI PG 05.09.2014, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014). Nel verbale di denuncia egli ha affermato: “ Come specificato bene nel precedente verbale io ho effettivamente fatto una stima degli anelli che mi ha portato in ufficio ma vista la qualità non ho comperato nulla. Non gli ho mai consegnato dei soldi ne fatto una contropartita. Di questo ne sono certo anche perché la signora non ha una ricevuta che può provare l’atto di vendita. Preciso che se vendo/compro qualsiasi cosa fornisco la ricevuta al compratore e/o venditore.” (VI PG 05.09.2014, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014). \_\_\_\_\_, dal canto suo, assunta nuovamente a verbale a seguito della controdenuncia di IM 1, ha ribadito la versione resa in precedenza, aggiungendo che: “ Per quanto riguarda la controdenuncia sporta da IM 1 voglio dire che io ho raccontato quanto successo. (...) io l’ho informato che sarei andata in Polizia ad autodenunciarmi e dunque, secondo me, si è vendicato del fatto che io ho fatto il suo nome. Io non ho mai preteso dei soldi dal ragazzo del \_\_\_\_\_, anzi, sarei stata io a ridargli i CHF 250.- che mi aveva dato in cambio dell’anello.” (VI PG 11.09.2014, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014).

#### **E. 46**

In occasione del verbale di confronto, IM 1 e \_\_\_\_\_ hanno entrambi confermato la propria versione, l’imputato avvalendosi in più occasioni della facoltà di non rispondere (VI PG confronto 08.10.2014, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014). Sull’intera versione del prevenuto la donna si è così espressa: “ Questa è una bugia bella e buona. Io ho consegnato unicamente l’anello appena rubato. (...) Assolutamente la dinamica non si è svolta in questo modo. Io gli ho mostrato un anello e dopo le verifiche mi ha consegnato CHF 250.- senza rilasciare ricevute.” (VI PG confronto 08.10.2014, p. 4, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014). \_\_\_\_\_ ha negato che sarebbe stato l’imputato a dirle di presentarsi in Polizia per l’autodenuncia, ribadendo di avere preso questa decisione spontaneamente (VI PG confronto 08.10.2014, p. 4 e 5, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014). L’imputato, in fine, ha ribadito la sua versione dei fatti anche in occasione del pubblico dibattimento, affermando che: “ Lei si è presentata presso il mio negozio il 12.08.2014 con diversi anelli da far valutare. Da parte mia ho rifiutato l’acquisto degli stessi, siccome non ero interessato perché non mi piacevano. Se ne è andata senza lasciarmi nulla e senza che io le pagassi alcunché.” (VI DIB 27.03.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale). IM 1 ha poi ribadito: “ È vero che si è presentata presso il mio negozio, è pure vero che ho guardato diversi oggetti che mi ha portato. Non ho per contro mai comperato alcun oggetto né pagato alcunché alla signora \_\_\_\_\_.” (VI DIB 27.03.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale). Alla domanda a sapere se il 12 agosto 2014 \_\_\_\_\_ gli avesse portato un anello in oro giallo con diamante, ha risposto: “ Ho valutato diversi oggetti, ma non vi era un diamante.” (VI DIB 27.03.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale). Interrogato dal PP l’imputato ha ribadito di disporre

“dell’esperienza e dell’attrezzatura necessaria per riconoscere un anello con diamante da una patacca” (VI DIB 27.03.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale). Anche in occasione del pubblico dibattimento, IM 1 ha affermato di rilasciare sempre una ricevuta all’acquisto di preziosi, producendo pure, tramite la sua difesa, una serie di ricevute (doc. dib. 3), salvo poi dover ammettere, con riferimento ai fatti che hanno portato alla sua condanna per ricettazione nel 2012, che in quei casi non aveva rilasciato alcuna ricevuta, cercando di giustificarsi con il malfunzionamento della stampante (VI DIB 27.03.2015, p. 5 e 6, allegato 1 al verbale dibattimentale). Alla domanda del PP a sapere per quale ragione ogni tanto allestisca delle ricevute per l’acquisto di preziosi, l’imputato ha risposto: " Lo faccio per avere una contabilità, per evitare contestazioni sulla transazione e per essere sicuro della provenienza lecita dell’oggetto e che non è provento di reato. Mi chiedo sempre (e lo chiedo anche ai clienti) se l’origine di questi oggetti è lecita e chiedo anche di farmi una conferma in tal senso. Cerco anche di capire se l’oggetto che la persona mi consegna è di sua appartenenza." (VI DIB 27.03.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale). iv)  
In diritto

#### **E. 47**

Giusta l’art. 160 cifra 1 CP commette il reato di ricettazione chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio. Il ricettatore è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria; è invece punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite. Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta. L’art. 160 cifra 2 CP punisce il colpevole con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se egli fa mestiere della ricettazione. Dal profilo soggettivo, il reato è intenzionale. L’autore non deve soltanto compiere intenzionalmente l’atto di ricettazione ma deve anche essere consapevole dell’origine delittuosa dell’oggetto ricettato. Il dolo eventuale è, tuttavia, sufficiente. L’autore deve, dunque, avere almeno accettato l’eventualità che l’oggetto dell’atto di ricettazione provenga da un reato contro il patrimonio commesso da un terzo. Ciò è il caso quando le circostanze suggeriscono il sospetto di una sua provenienza delittuosa (STF 6B\_728/2010 del 1. marzo 2011 consid. 2.2; 6S.406/2003 del 5 dicembre 2003 consid. 2; DTF 129 IV 230 consid. 5.3.2; 119 IV 242 consid. 2b; 105 IV 303 consid. 3b; 101 IV 402 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3; Corboz, *Les infractions en droit suisse*, volume I, n. 48 ad art. 160 CP; Trechsel/Cramer, *StGB, Praxiskommentar*, n. 13 ad art. 160 CP; Weissenberger, *Basler Kommentar, StGB II*, n. 68 ad art. 160 CP; Stratenwerth/Jenny/Bommer, *Schweizerisches Strafrecht, BT I*, n. 19 ad § 20), ad esempio, quando uno sconosciuto vende oggetti preziosi ad un prezzo particolarmente basso (SJ 1982, pag. 177 e segg. consid. 3 pag. 179; cfr. anche STF 6B\_728/2010 del 1. marzo 2011 consid. 2). Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che si rende colpevole di ricettazione colui che acquista un telefono cellulare provento di un furto ad un prezzo approssimativamente quattro volte inferiore rispetto al prezzo a nuovo e non chiede spiegazioni sui motivi di un prezzo così favorevole (STF 6S.406/2003 del 5 dicembre 2003 consid. 2). Non occorre che l’autore conosca la natura esatta del reato contro il patrimonio, né le circostanze nelle quali esso si è compiuto (DTF 119 IV 242 consid. 2b; 101 IV 402 consid. 2; Corboz, *Les infractions en droit suisse*, volume I, n. 49 ad art. 160 CP; Weissenberger, *Basler Kommentar, StGB II*, n. 69 ad art. 160 CP; Stratenwerth/Jenny/Bommer, *Schweizerisches Strafrecht, BT I*, n. 18 ad § 20). L’art. 160 CP non presuppone che l’autore agisca al fine di

procurarsi o di procurare ad un terzo un indebito profitto, rispettivamente un indebito vantaggio (DTF 90 IV 14 consid. 3a; Corboz, *Les infractions en droit suisse*, volume I, n. 51 ad art. 160 CP; Weissenberger, *Basler Kommentar, StGB II*, n. 67 ad art. 160 CP).

#### **E. 48**

Nel caso concreto, a mente della Corte gli elementi agli atti forniscono indizi lineari, costanti e convergenti nell'indicare che l'imputato è autore del reato. In particolare, la chiamata di correo di \_\_\_\_\_ è chiara e lineare ed è stata da lei mantenuta pure a confronto con l'imputato. La donna ha peraltro subito ammesso i fatti, assumendosi le proprie responsabilità e accettando il decreto d'accusa emesso nei suoi confronti. Non va peraltro scordato che l'intera vicenda ha visto la luce in seguito all'auto denuncia di \_\_\_\_\_ Ella non aveva peraltro nessun motivo per accusare ingiustamente l'imputato, motivi che dovrebbero rivestire una certa gravità, ritenuto che, come testé indicato, al fine di accusare IM 1, \_\_\_\_\_ si sarebbe esposta ad un procedimento nei propri confronti. D'altra parte, IM 1, professionista del settore e munito della necessaria attrezzatura, non poteva non accorgersi del reale valore dell'anello. La sua situazione economica rappresenta peraltro un valido movente. Non si può in fine non evidenziare che l'imputato ha un precedente specifico e che la mancata emissione di giustificativi rappresenta un'evidente analogia tra il caso in oggetto e la fattispecie che ha condotto alla condanna del 2012. L'imputazione di ricettazione di cui all'atto d'accusa 5026/2014 del 28 ottobre 2014 è quindi stata confermata. VII) Commisurazione della pena

#### **E. 49**

Giusta l'art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B\_370/2007 consid. 2.2). In quest'ambito, si inserisce l'eventuale responsabilità limitata dell'autore. In una sentenza dell'8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un'interpretazione puramente letterale del testo dell'art. 19 cpv. 2 CP ("il giudice attenua la pena") - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell'autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve

indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B\_1092/2009 e 6B\_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B\_585/2008 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B\_78/2008, 6B\_81/2008, 6B\_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B\_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B\_78/2008, 6B\_81/2008, 6B\_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B\_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B\_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

## **E. 50**

Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506). 51. In concreto, la Corte ha ritenuto la colpa dell'imputato di media gravità, sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo. IM 1 ha mostrato di agire con egoismo, antepoendo il suo volere al rispetto delle norme della circolazione stradale. In tale ambito, gli atti attestano di una persona non particolarmente ossequiosa delle norme che la disciplinano. Nell'ambito della ricettazione egli ha evidentemente agito a fine di lucro, dimostrando così il proprio egoismo. Per questo reato, l'imputato è recidivo specifico, ciò che evidentemente aggrava la sua posizione. Nel corso dell'inchiesta l'imputato non ha dimostrato particolare collaborazione, negando i fatti di cui al reato di ricettazione e mantenendosi sul vago, per quanto attiene all'infrazione alla Legge sulla Circolazione Stradale. Ciò attesta di una sua mancata piena presa di coscienza di quanto commesso e di contestuale assunzione di responsabilità. La Corte ha ritenuto, a favore dell'imputato la violazione del principio di celerità e ciò in ragione del lasso di tempo trascorso tra la prima

e la seconda udienza dinanzi a questa Corte. 52. In tale contesto appare adeguata alla colpa di IM 1 una pena pecuniaria di 180 (centoottanta) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 5'400.00. 53. Giusta l'art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell'esecuzione della sanzione (STF 6B\_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.). Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L'art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all'esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B\_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B\_492/2008, consid. 3.1.2). Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell'art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l'assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B\_492/2008, consid. 3.1.2). Per " circostanze particolarmente favorevoli " si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B\_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B\_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B\_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l'infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l'infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B\_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B\_244/2010, consid. 1). Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta all'estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B\_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B\_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735). Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione

personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti. 54. Giusta l'art. 46 CP se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell'ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell'articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempite le condizioni di cui all'articolo 41 (cpv. 1). Se non vi è d'attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2). Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca (cpv. 3). La revoca non può essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova (cpv. 5). 55. Secondo la giurisprudenza dell'alta Corte federale, la commissione di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova non comporta necessariamente la revoca della sospensione condizionale. Questa si giustifica unicamente quando vi è una prognosi sfavorevole, segnatamente quando la nuova infrazione lascia intravedere una riduzione sensibile delle prospettive di successo del periodo di prova (DTF 134 IV 140 consid. 4.2 e 4.3; STF 6B\_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Per stabilire il rischio di recidiva, in analogia all'art. 42 cpv. 1 e 2 CP, il giudice si fonda su un apprezzamento globale delle circostanze del caso concreto (DTF 134 IV 140 consid. 4.4; STF 6B\_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). In particolare, deve prendere in considerazione l'effetto dissuasivo che la nuova pena può esercitare nel caso in cui viene eseguita (DTF 134 IV 140 consid. 4.5; STF 6B\_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Il Giudice può giungere alla conclusione che è possibile rinunciare alla revoca della sospensione condizionale della precedente pena, se la nuova pena viene eseguita. È possibile anche il contrario: se la sospensione condizionale della pena precedente viene revocata, in considerazione dell'espiazione della stessa, la prognosi per la nuova pena può risultare non negativa ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 CP e quindi la nuova pena può essere posta al beneficio della sospensione condizionale. Se però nei 5 anni precedenti il reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno 6 mesi o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 CP la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (DTF 134 IV 140 consid. 4.5). Parte della dottrina ritiene che – in analogia all'art. 42 cpv. 2 CP – anche per la rinuncia alla revoca siano necessarie circostanze particolarmente favorevoli, se la nuova pena è superiore ai 6 mesi di detenzione o alle 180 aliquote giornaliere di pena pecuniaria (cfr. Schwarzenegger/Hug/Jositsch, *Strafrecht II*, 8. ed., Zurigo 2007, p. 144; Markus Hug, in: *Schweizerisches Strafgesetzbuch*, 17. ed., Zurigo 2006, p. 115). Il nuovo CP, però, al contrario dell'art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP, non prevede più, per la rinuncia alla revoca, che si tratti di un caso di lieve gravità (cfr. soprattutto FF 1999 p. 2056). Un simile presupposto non può essere reintrodotta tramite semplice analogia con l'art. 42 cpv. 2 CP. Il Tribunale federale ha stabilito che per la rinuncia alla revoca non sono necessarie circostanze particolarmente favorevoli come le richiede invece l'art. 42 cpv. 2 CP per la sospensione condizionale in caso di recidiva. Questo non significa che nell'ambito dell'art.

46 CP i nuovi fatti e la nuova pena non vanno considerati. Tipologia e gravità del rinnovato delinquere sono da prendere in considerazione nella misura in cui la colpa risultante dall'entità della nuova pena consente di trarre delle conclusioni per quanto attiene alla prognosi del condannato. Si può dire che, più gravi sono i delitti commessi nel periodo di prova, più è alto il rischio che la prognosi per la decisione in merito alla rinuncia alla revoca sia negativa. 56. Nella fattispecie, tornando applicabile l'art. 42 cpv. 1 CP, la Corte ha considerato di concedere il beneficio della sospensione condizionale alla pena imposta a IM 1, ritenendo tuttavia necessario infliggergli una multa ex art. 42 cpv. 4 CP, che è stata quantificata in CHF 1'000.00 (mille). La Corte ha quindi revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da CHF 50.00 (cinquanta) cadauna per un totale di complessivi CHF 3'000.00, sospesa per un periodo di prova di 3 anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico l'8 febbraio 2012. Dovendo provvedere al pagamento di questa pena pecuniaria, l'effetto deterrente appare in concreto sufficiente per trattenere l'imputato dal commettere nuovi reati. Visti gli art. 12, 34, 42, 44, 46, 47, 49, 160 cifra 1 CP; 90 cpv. 2 LCStr; 82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: 1.1. infrazione grave alle norme della circolazione per avere violato le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, e meglio per avere, il 1. settembre 2013, sul tratto stradale tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, circolando con la vettura Seat targata \_\_\_\_\_ ad una velocità superiore ai limiti consentiti, effettuato dapprima una negligente e pericolosa manovra di sorpasso di autostanti veicoli indici, in prossimità di una curva per lui piegante a destra con scarsa visuale, effettuato il sorpasso di un autostante veicolo, in spregio al vigente divieto di sorpasso; e meglio come descritto nell'atto d'accusa. 1.2. ricettazione per avere, il 12 agosto 2014, a \_\_\_\_\_, acquistato, in veste di proprietario del negozio " \_\_\_\_\_ ", un anello antico da uomo, a fascia larga, in oro giallo 18 carati con un diamante, del valore stimato in CHF 6'000.00, risultato essere stato rubato il medesimo giorno da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, al prezzo di soli CHF 250.00, sapendo o dovendo presumere dalle circostanze che lo stesso era stato ottenuto da terzi mediante reato contro il patrimonio; e meglio come descritto nell'atto d'accusa. 2. Di conseguenza, IM 1 è condannato 2.1. alla pena pecuniaria di CHF 5'400.00 (cinquemilaquattrocento), corrispondenti a 180 (centoottanta) aliquote giornaliere di CHF 30.00 (trenta) cadauna; 2.2. al pagamento di una multa di CHF 1'000.00 (mille) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 33 (trentatre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 2.3. L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre). 3. La tassa di giustizia di CHF 1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico del condannato. 4. È revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 50.00 cadauna per un totale di complessivi CHF 3'000.00, sospesa per un periodo di prova di anni 3, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico l'8 febbraio 2012. 5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Per la Corte delle assise correzionali Il

Presidente  
giustizia

fr. 1'000.-- Inchiesta preliminare

La vicecancelliera Distinta spese : Tassa di  
fr.

200.-- Multa fr. 1'000.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.)  
fr. 90.20 fr. 2'290.20 =====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.